

Legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2

Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.

(BURC n. 13 del 2 febbraio 2018)

Art. 1

(Istituzione del Comune di Corigliano-Rossano)

1. E' istituito, a decorrere dal 31 marzo 2018, il Comune di Corigliano-Rossano, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, in Provincia di Cosenza.
2. Il territorio del Comune di Corigliano-Rossano è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Corigliano-Rossano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro sono trasferiti al demanio e al patrimonio del comune di nuova istituzione.
2. Il personale dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro è trasferito al comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 31 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del comune di nuova istituzione, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
3. Il Comune di Corigliano-Rossano subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

Art. 3

(Commissario e organi amministrativi)

1. Alla data di istituzione del nuovo comune i due comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Corigliano-Rossano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. Fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120, della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. Alla data di istituzione del nuovo comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Corigliano-Rossano le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo

di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

5. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
6. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
7. In assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

Art. 4

(Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 30 marzo 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza della stessa intesa, decide il commissario.
3. La sede del Comune di Corigliano-Rossano è individuata in un'area compresa tra la zona Insiti sud e l'area a cavallo del torrente Cino, a saldatura del territorio urbano per favorire la concentrazione degli uffici pubblici.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di nuova istituzione.

Art. 5

(Vigenza degli atti)

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 30 marzo 2018, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'adozione dei corrispondenti atti del commissario di cui all'articolo 3 o degli organi del Comune di Corigliano-Rossano.

Art. 6

(Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli organi del Comune di Corigliano-Rossano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale. La redazione dello statuto avviene possibilmente previo espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa in ordine all'individuazione dei migliori modelli organizzativi ed attuativi del nuovo ente. Lo statuto comunale valorizza e promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le politiche economiche, di marketing e sociali, anche mediante la previsione di apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell'economia e del lavoro.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7
(Municipi d'area)

1. Lo statuto del Comune di Corigliano-Rossano può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del [d.lgs. 267/2000](#), in fase transitoria e sperimentale, l'istituzione di organismi privi di personalità giuridica come i municipi d'area, sia urbani che rurali, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storico-sociale delle comunità locali originarie e favorire la partecipazione dei cittadini, garantendo ai municipi opportune forme di partecipazione sulle deliberazioni che li riguardano, oltre alle forme di partecipazione e di decentramento di servizi previste dalla vigente legislazione.
2. Vista l'attuale conformazione demografica nel territorio, i municipi d'area possono essere costituiti con almeno 8.000 abitanti e per un massimo di sette nell'intero territorio del nuovo comune.
3. Gli organi amministrativi del Comune di Corigliano-Rossano incentivano la partecipazione civica attraverso iniziative di coesione sociale e l'attivazione di canali di comunicazione adeguati per ascoltare le istanze dei cittadini.

Art. 8
(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di Corigliano-Rossano è titolare dei contributi previsti per i comuni preesistenti dalla normativa statale e regionale.
2. Al comune di nuova istituzione sono attribuiti i contributi previsti, a qualunque titolo, dalla legislazione statale o regionale per gli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, con l'eccezione di quelli che espressamente non possono essere trasferiti in virtù delle medesime leggi.

Art. 9
(Disposizioni sui territori montani)

1. Al Comune di Corigliano-Rossano si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro.
2. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della [legge 56/2014](#), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.

Art. 10
(Disposizioni contabili)

1. Il Comune di Corigliano-Rossano:
 - a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dalla sua istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
 - b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del [d.lgs. 267/2000](#) per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
 - c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. Il Comune di Corigliano-Rossano può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 11

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune di nuova istituzione è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del [decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del [d.lgs. 267/2000](#), della [l. 56/2014](#), nonché la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

